

STATUTO

"ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICISTI DI JAZZ"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile l'"Associazione Musicisti Italiani di Jazz", che in forma abbreviata potrà usare anche la sigla abbreviata di "MIdJ", con sede legale in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi 26 (c.a.p. 00195).

ART. 2 NATURA

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.

ART. 3 ATTIVITÀ E COMPITI

Scopi dell'Associazione sono:

- Il riconoscimento del valore artistico, culturale e professionale dei musicisti italiani di jazz, in Italia e all'estero;
- Il perseguimento di più favorevoli normative fiscali e previdenziali per le attività artistiche e per lo spettacolo;
- L'ottenimento di maggiori spazi mediatici per la musica jazz;
- La promozione della pratica musicale improvvisativa, a partire dalla scuola primaria;
- Il riconoscimento del diritto di improvvisazione presso la SIAE ed il Nuovo IMAIE;
- La rivendicazione del sostegno all'attività internazionale per i musicisti del settore;
- L'incentivazione delle residenze d'artista, finalizzate alla creazione di progetti originali;
- Lo sviluppo della ricerca musicale, attraverso l'istituzione di centri di ricerca stabili;
- L'organizzazione di attività concertistiche e didattiche;
- La promozione di orchestre di nuovi talenti.
- Il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e beneficenza ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a musicisti jazz svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà confrontarsi e collaborare con enti pubblici, operatori culturali e organizzatori, altre forme associative esistenti di promoter di festival, rassegne e club, scuole, discografici, ecc.; sostenere festival e

rassegne che si assumono maggiore "rischio culturale" e sono più aperti a proposte innovative. L'Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale, e promuove realtà e iniziative anche a carattere locale, cui può riconoscere autonomia funzionale, purché promuovano e curino l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione. Stessa modalità può essere adottata per iniziative avente carattere settoriale in ambiti coerenti e sinergici alle finalità della Associazione.

L'Associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutte le operazioni necessarie, utili o connesse per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà, tra l'altro, organizzare raccolte pubbliche di fondi; assumere finanziamenti e mutui; assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese aventi oggetto analogo ed affine o, comunque, connesso al proprio.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Lo scioglimento della stessa dovrà essere deliberato dall'Assemblea generale dei soci a maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi dai presenti.

ART. 5 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto forma di:

- quote annuali di adesione dei soci;
- contributi di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati, o di persone fisiche;
- sovvenzioni dello Stato;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività e di qualsiasi altra entrata nell'ambito della sua attività e dei suoi scopi statutari.

ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che vengono in possesso dell'Associazione e di tutte le entrate che possono essere investite in materiali e beni utili per l'attività, ivi compresi i proventi da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo. Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso

di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 7 SOCI

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso od esclusione, con espressa esclusione di soci temporanei.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi

L'Associazione è formata da soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Possono essere ammessi come soci anche associazioni, fondazioni ed altri enti e soggetti giuridici non lucrativi, il cui scopo è affine o, comunque, compatibile con quello dell'associazione.

I soci ordinari partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti i musicisti che:

- sottoscrivano la quota annuale di adesione;
- attestino mediante documentazione (articoli, programmi di sala, manifesti, depliant, contratti, registrazioni musicali o dischi) di svolgere attività professionale o semiprofessionale nel campo del jazz.

Possono essere ammessi per meriti artistici anche musicisti di chiara fama sprovvisti della suddetta documentazione.

Possono essere inoltre ammessi come soci sostenitori, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, anche studiosi e cultori del jazz non musicisti e anche simpatizzanti, la cui autorità, cultura e competenza in settori affini o diversi possano essere di aiuto o di interesse per l'Associazione. I soci sostenitori hanno diritto di voto in assemblea e non possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.

Possono essere eletti soci onorari, coloro che per particolari meriti, siano dal Consiglio direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione. I soci onorari non versano la quota sociale e non hanno diritto di voto.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il predetto termine s'intende che essa è stata respinta.

La perdita della qualifica di socio può avvenire per i seguenti motivi:

- A. dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- B. delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto. Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione, liberamente eleggibili:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

L'Associazione può avvalersi di un Nucleo Tecnico a supporto operativo del Consiglio Direttivo

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente:

- in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente, o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.

Anche i soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'Assemblea, intervenendo nelle discussioni con facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.

ART. 10 MODALITÀ E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza, tipo diretta streaming.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

È ammessa, a tutte le assemblee, l'espressione del voto anche per delega scritta, da conferirsi ad altro socio ordinario. Non sono ammesse deleghe per i ruoli di Presidente, Vice Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'assemblea:

- elegge con voto palese i membri del Consiglio Direttivo;
- determina gli indirizzi generali dell'attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le modifiche allo Statuto.

Il consiglio direttivo provvede a trasmettere ai soci copia delle delibere approvate dall'assemblea, a mezzo lettera, raccomandata a mano, email o fax.

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'ordine del giorno, si effettua con lettera o posta elettronica, spedita a tutti gli interessati almeno trenta giorni prima della riunione. Un termine più breve può essere considerato per le assemblee straordinarie.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque a nove membri, persone fisiche socie, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, inclusi Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

Il Presidente e Il Vice Presidente sono eletti con voto segreto dal Consiglio direttivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare.

La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima della

riunione. E' in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, anche con altri mezzi comunque idonei, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

È, inoltre, facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno..

Possono partecipare per competenza anche membri del Nucleo Tecnico Operativo per garantire il necessario supporto.

La riunione è da considerarsi valida:

- in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi (2/3) dei membri;
- in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà (1/2) dei membri. La seconda convocazione non può avvenire a meno di mezz'ora di distanza dalla prima.

È considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza, tipo diretta streaming. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali; sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per le loro responsabilità; al Consigliere possono essere liquidati i rimborsi di spese sostenute nell'assolvimento di incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera, tra l'altro, sulle seguenti materie:

- assicura il disbrigo degli affari correnti;
- emana i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione;
- rende esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'Assemblea;
- delibera i finanziamenti per le attività di cui all'art. 3;
- disciplina con regolamento a parte, il funzionamento degli organi statutari, per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto;
- provvede all'inquadramento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo;
- cura la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o ad essa messi a disposizione.
- aggiorna periodicamente l'elenco dei soci e delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- stabilisce annualmente l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Ogni anno compilerà una relazione illustrativa sulle attività svolte nonché sulla situazione amministrativa.

Tale relazione sarà portata a conoscenza dell'Assemblea.

ART. 14 IL NUCLEO TECNICO OPERATIVO

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può essere supportato da un Nucleo Tecnico Operativo, cui vengono affidati specifici compiti svolti sotto la sua supervisione e indirizzo.

Il Nucleo Tecnico Operativo è formato da un numero variabile di membri, definito dal Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze e della pianificazione del programma annuale

Il Nucleo Tecnico Operativo è composto da soci ad hoc individuati, con nomina scritta, che deve essere espressamente accettata. Per particolari esigenze possono essere individuati, per competenza, anche membri esterni con compiti specifici.

ART. 15 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio direttivo con voto segreto. Durano in carica due anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali; sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, in ogni sede e a qualunque effetto. Può stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione, promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vice Presidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Nessun compenso è dovuto al Presidente e al Vice Presidente, nonché ai consiglieri, per le loro funzioni e responsabilità, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 16 RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente ed unicamente col patrimonio dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 39 c.c.

ART. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo provvede a trasmettere ai soci copia del rendiconto economico finanziario, a mezzo lettera raccomandata, raccomandata a mano, email o fax.

ART. 18 LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà le modalità da seguire per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI

L'associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessari.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.